

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 27 ottobre 2021

Sul disegno di legge:

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;

- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 14, comma 1, si ritiene non necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia;

- in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto,

necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 “relativi alla panificazione”, al fine di evitare l’incongruenza di una disposizione che pone l’obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l’opportunità di estendere l’applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;

- per quanto riguarda la portata di applicazione dell’obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l’indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell’ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l’ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura “pane di produzione non interamente italiana”, da cui si desume che l’impasto o l’impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Tuttavia, preconditione per l’applicabilità della norma europea è che il prodotto finale rechi l’indicazione del Paese d’origine. La presenza di tale preconditione – ovvero l’indicazione del pane come italiano – dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene questa debba rispettare il paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l’obbligatorietà solo nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine;

- per quanto riguarda il pane prodotto “interamente” nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d’origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *“nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza”*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l’obbligo di apporre sull’etichetta la dicitura “pane di produzione non interamente italiana”, non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;

- in riferimento all’articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come “Made in Italy 100 per cento”, si osserva che la normativa vigente di riferimento è l’articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l’indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l’obbligatorietà solo nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine.

Domenico De Siano